



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

Prot. 6688/1.4.c

Modena, 07/10/2019

PIANO ORGANIZZATIVO DI VIGILANZA

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, Docenti, personale ATA e Dirigenza. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94);

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli studenti, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti;

Il D.SGA assicura l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso attraverso il piano delle attività personale ATA.

Per opportuna conoscenza e norma, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza:

Ai sensi dell'art. 2047 C.C. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"

1. I Docenti svolgono la funzione di vigilanza:

- durante le ore di lezione;
- durante l'intervallo

2. Il **Collaboratore scolastico** ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007 e confermato nel CCNL 2016/2018).

I Collaboratori scolastici per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

L'accesso agli studenti è consentito sia da V.le Reiter che da Via Borelli a partire dalle ore dalle 7.45; ai soli studenti autorizzati è permesso entrare da V.le Reiter a partire dalle 7.35. Dopo la rilevazione della presenza e il suono della prima campanella è consentito l'accesso alle aule. La vigilanza è assicurata dai collaboratori in base al piano delle attività predisposto dal DSGA.

4. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Ai sensi dell'art. 17 della CM n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico ATA di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

5. Vigilanza nella frazione temporale interessata al cambio d'ora dei docenti

I collaboratori scolastici, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio d'ora dei docenti, assicurano la vigilanza delle classi e provvedono affinché gli studenti non escano dalla classe segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali ritardi o di assenze dei docenti.

Si invitano i docenti interessati al cambio d'ora di non attardarsi all'interno della classe in cui hanno terminato la lezione o in sala docenti.

6. Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti così come previsto dai turni di vigilanza predisposti dal dirigente e affissi nei corridoi.

I collaboratori scolastici vigileranno, nelle zone di propria competenza con particolare attenzione alle aree dove avviene la distribuzione delle merende da parte degli addetti e dei distributori automatici.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

7. Vigilanza sui alunni

La vigilanza sugli alunni diversamente abili, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, da un collaboratore scolastico ATA.

In caso di necessità indifferibili del docente l'alunno va affidato temporaneamente ad un collaboratore scolastico; per nessun motivo l'alunno diversamente abile può essere lasciato solo.

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori nominati per tale compito dal Dirigente scolastico.

I docenti designati ad accompagnare gli studenti sono soggetti all'obbligo di vigilanza e alle responsabilità di cui agli artt. 1218 e 2048 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312/80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

9. Vigilanza durante l'attività sportiva e/o laboratoriale

È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e loro uso.

I docenti di scienze motorie sono tenuti alla vigilanza dell'intera classe e non è consentita l'attività sportiva autonoma da parte di gruppi di studenti.

10. Infortuni e malori degli allievi

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli studenti sono contenute nello schema allegato.

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

In particolare, in caso di malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale presente, docente o ATA:

a) avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio didattica che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;

b) per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori scolastici in servizio e del personale Preposto, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano e fa chiamare tempestivamente il "118".

In caso di assenza del familiare preventivamente chiamato, il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso o un docente avrà cura di seguire l'allievo (minorenne) in ambulanza in attesa dell'arrivo della famiglia.

Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Didattica che attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata riguardo all'accaduto.

11. Vigilanza degli allievi in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli studenti presenti nella scuola.

ALL. SCHEMA



Il Dirigente Scolastico

Stefania Ricciardi

Stefania Ricciardi